



**COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI
TARI**

Adottato con delibera
n. 60/CC del 29/09/2014 e
modificato con delibere:
n.40/CC del 29/07/2015
n.18/CC del 29/04/2016
n.28/CC del 29/03/2017
n.20/CC del 24/06/2020
n.23/CC del 28/06/2021
n.21/CC del 31/05/2022
n.13/CC del 26/04/2023

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
 - Art. 2 - Presupposto
 - Art. 3 - Soggetti Passivi
 - Art. 4 - Esclusione dalla tassa
 - Art. 5 - Riduzioni di tariffa
 - Art. 5 bis - Riduzione per il trattamento del rifiuto tramite compostaggio individuale per le utenze domestiche
 - Art. 5 ter - Riduzione per il trattamento del rifiuto tramite compostaggio individuale per le utenze non domestiche in ambito agricolo e vivaistico
 - Art. 6 - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali
 - Art. 6 bis - Contributi
 - Art. 6 ter - Rifiuti avviati al riciclo ed al recupero
 - Art. 7 - Determinazione della base imponibile
 - Art. 8 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
 - Art. 8 bis - Istituzioni scolastiche statali
 - Art. 9 - Piano Finanziario
 - Art. 10 - Utenze domestiche
 - Art. 11 - Utenze non domestiche
 - Art. 12 - Obbligazione tributaria
 - Art. 13 - Mancato svolgimento del servizio
 - Art. 14 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali
 - Art. 15 - Tassa giornaliera
 - Art. 16 - TEFA - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali.
 - Art. 17 - Dichiarazione d'inizio, variazione e cessazione
 - Art. 18 - Versamenti e riscossione
 - Art. 18 bis - Richieste di rimborso e di rettifica degli importi addebitati
 - Art. 19 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
 - Art. 20 - Limiti di esenzione per versamenti, rimborsi e compensazione.
 - Art. 21 - Funzionario Responsabile
 - Art. 22 - Verifiche ed accertamenti
 - Art. 23 - Sanzioni ed interessi
 - Art. 24 - Riscossione coattiva
 - Art. 25 - Norme transitorie e finali
- Allegato "A" - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Presupposto

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.
4. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
 - in misura pari al 40% della tariffa per distanze superiori a 500 metri.
5. Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

Art. 3 - Soggetti Passivi

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente art. 2, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare (quindi quando l'intervallo fra data di decorrenza dell'attivazione e data di decorrenza della cessazione è inferiore a 183 giorni), la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 Codice civile utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 4 - Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; locali destinati esclusivamente all'essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali ed aree di fatto non utilizzati, perché sono stati rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c) solai, soffitte e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;

- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- g) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune, per legge o per convenzione sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
- h) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e privi di contratti per le utenze (luce, gas e acqua);
- i) lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- j) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- k) posti auto scoperti;
- l) le superfici di locali ed aree adibiti all'allevamento di animali, serre a terra e le superfici agricole produttive di rifiuti quali: paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, nonché locali adibiti a legnaie, fienili e depositi di prodotti e attrezzature agricoli;
- m) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- n) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private non sono soggetti alla tassa:

- a) sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Art. 5 - Riduzioni di tariffa

1. Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:
 - a) per i locali delle utenze domestiche con un unico occupante, rilevabile dalla risultanze anagrafiche, utilizzate da soggetti residenti nel Comune: si applica una riduzione pari al 30%;
 - b) per i locali di utenze domestiche, tenute a disposizione per uso stagionale e/o che vengono occupate o detenute in modo non continuativo ma ricorrente, non cedute in locazione o in comodato: si applica una riduzione pari al 30%;
 - c) per i locali ed aree scoperte delle utenze domestiche e non domestiche che, a seguito del servizio di raccolta rifiuti Porta A Porta (PAP), vengono serviti dalla raccolta dei rifiuti compostabili (organico) una sola volta a settimana: si applica una riduzione pari al 20%.
2. Le riduzioni del precedente comma 1, ad eccezione della lettera c), vengono concesse sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione originaria, integrativa o di variazione, con effetto dalla data di presentazione all'Ente della dichiarazione stessa.

Art. 5 bis - Riduzione per il trattamento del rifiuto tramite compostaggio individuale per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche, che provvedono a smaltire in proprio presso la propria abitazione di residenza gli scarti compostabili (organico) mediante compostaggio individuale, è prevista una riduzione del **20%** della tassa.
2. A tal fine, i soggetti passivi delle utenze, di cui ai precedenti commi, dovranno presentare apposita dichiarazione di impegno a praticare continuativamente ed in modo corretto il compostaggio individuale, ovvero, nel caso di utenze domestiche ricadenti in zone rurali, di utilizzare gli scarti organici per l'alimentazione degli animali da cortile o provvedere al loro smaltimento nella concimaia, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e tutela dell'ambiente. La suddetta dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di dichiarare all'Ufficio Ambiente la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata dichiarazione il soggetto passivo autorizza altresì i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.

Ai fini della corretta applicazione della riduzione, il servizio Ambiente trasmette al servizio Tributi entro il 1 marzo dell'anno di tassazione, l'elenco delle riduzioni e variazioni intervenute nell'anno precedente.

3. I requisiti per ottenere la riduzione tariffaria sono i seguenti:

- a) non avere insoluti pregressi relativamente alla tassa sui rifiuti (TARI);
- b) le richieste provenienti da soggetti che vogliono posizionare la compostiera in un'area comune, condominiale e/o indivisa, devono essere preventivamente avallate dall'Assemblea condominiale o dagli aventi titolo;
- c) il compostaggio domestico dovrà avvenire in luogo ben definito e verificabile su area in proprietà o in uso;
- d) la compostiera non dovrà essere posizionata in luogo diverso da quello dichiarato nella domanda.

**Art. 5 ter - Riduzione per il trattamento del rifiuto
tramite compostaggio individuale per le utenze non
domestiche in ambito agricolo e vivaistico.**

1. Per le utenze non domestiche che effettuano attività di compostaggio individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito di attività agricole e vivaistiche è prevista una riduzione del 10% della tassa.

2. A tal fine, i soggetti passivi delle utenze di cui al precedente comma, dovranno presentare apposita dichiarazione di impegno a praticare continuativamente ed in modo corretto il compostaggio individuale, ovvero, nel caso di utenze domestiche ricadenti in zone rurali, di utilizzare gli scarti organici per l'alimentazione degli animali da cortile o provvedere al loro smaltimento nella concimaia, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e tutela dell'ambiente. La suddetta dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di dichiarare all'Ufficio Ambiente la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata dichiarazione il soggetto passivo autorizza altresì i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.

Ai fini della corretta applicazione della riduzione, il servizio Ambiente trasmette al servizio Tributi entro il 1 marzo dell'anno di tassazione, l'elenco delle riduzioni, variazioni intervenute nell'anno precedente.

3. I requisiti per ottenere la riduzione tariffaria sono i seguenti:

- a) non avere insoluti pregressi relativamente alla tassa sui rifiuti (TARI);
- b) la compostiera non deve essere posizionata in luogo diverso da quello dichiarato nella domanda.

Art. 6 - Riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali

1. Secondo quanto previsto dall'art.1 comma 649 primo periodo della L.147/13 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che esso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 649, ultimo periodo, della L.147/13, per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo, della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
3. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i), producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dalla tassa; con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici (fabbricati, mense, servizi, uffici) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184, comma 3 del del D.Lgs 152/2006.
4. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 183 comma 1 lett b-ter) e 184 comma 3 lett c) del D.Lgs 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) continuano a valere, invece, le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani (art. 1 comma 641 Legge 147/13).

5. Ai sensi dell'art 184 comma 3 D.Lgs 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani
6. Per le utenze non domestiche di seguito elencate, ai sensi dell'art.1 commi 649 e 682 della L.147/13, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	% DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	25%
autoriparatori, elettrauto, gommisti e carrozzerie	30%
autoservizi, autolavaggi, rimessaggi	10%
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
lavorazioni metalmeccaniche, tornitori, officine meccaniche, lavorazioni metalliche	20%
falegnamerie	20%
verniciature, galvanotecnici, fonderie	50%
lavanderie a secco e tintorie industriali e raccolta di rifiuti solidi (non pericolosi)	50%
ambulatori medici, laboratori di analisi, laboratori dentistici, odontotecnici e radiologici	10%

7. Per eventuali attività non considerate nel comma precedente, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali fino ad un massimo del 50%.
8. L'esenzione di cui al comma 1 e le agevolazioni di cui al comma 6 del presente articolo sono riconosciute solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 17 ed a presentare

all'Ufficio tributi comunale entro il 28 febbraio di ogni anno la seguente documentazione:

- a. copia formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione;
 - b. copia delle fatture (purché vi siano indicate le descrizioni dei rifiuti per quantitativi e il periodo);
 - c. copia dei contratti con ditte specializzate (necessari per verificare che il contribuente si avvale di ditte specializzate).
 - d. in alternativa alla presentazione di cui alle precedenti lettere a., b., e c. è consentita la presentazione di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante dell'impresa nella quale è attestata l'entità dei costi di smaltimento e l'esistenza dei documenti necessari all'ottenimento delle agevolazioni. Il comune può richiedere, in qualsiasi momento la produzione della documentazione al fine di verificare la veridicità dell'autocertificazione. In caso di dichiarazione falsa o mendace, oltre alle conseguenze penali previste dalla legge il comune procederà anche al recupero della Tassa dovuta con applicazione della misura massima della sanzione.
9. In ogni caso, per i locali di cui al comma 6 del presente articolo, l'importo della riduzione applicata in ciascun anno non può essere superiore al costo complessivamente sostenuto dall'azienda per l'autosmaltimento dei rifiuti speciali nell'anno precedente, ad eccezione delle nuove attività per le quali, esclusivamente per il primo anno, verrà applicata interamente la percentuale di riduzione forfettaria spettante per la categoria di pertinenza; la mancata consegna da parte dell'azienda al Comune, della documentazione attestante i costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti speciali entro il mese di aprile dell'anno successivo, provocherà la rideterminazione dell'importo dovuto per il primo anno con disapplicazione della riduzione e ne precluderà il beneficio anche per l'anno successivo.

Art. 6 bis - Contributi

1. Il Comune prevede l'erogazione di contributi:

- a. pari all'importo della tassa annua dovuta (addizionali incluse) per i primi tre anni di attività, agli utenti titolari di esercizi di vicinato (alimentari e non) e di attività di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristorante, trattoria, pizzeria, pasticceria, paninoteca, osteria e simili ...) **di nuovo insediamento**, con esclusione dei trasferimenti di sede all'interno del territorio.

I contributi sono concessi su domanda degli interessati da presentarsi contestualmente alla denuncia di occupazione dei locali e corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al successivo punto **b.**, esclusivamente per le attività di somministrazione alimenti e bevande e tabaccheria che dichiarino di non aver installato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita di denaro, come meglio specificato al successivo comma;

- b. pari ad una riduzione del 30% (trentapercento) della tassa per gli utenti titolari di attività di somministrazione alimenti e bevande e tabaccheria, che dichiarino di non aver installato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita di denaro.

Tale contributo verrà erogato unicamente su richiesta degli interessati con cadenza annuale e le condizioni che ne danno diritto dovranno essere dimostrate entro il 28 febbraio di ogni anno con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dagli interessati.

2. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per il contributo.
3. I contributi di cui al presente articolo sono iscritti a Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce o l'iscrizione predetta o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. I contributi non sono concessi se gli utenti che ne fanno richiesta non sono in regola con i pagamenti TARSU e/o TARI degli anni precedenti.

Art. 6 ter - Rifiuti avviati al riciclo ed al recupero

1. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i propri rifiuti urbani è applicata una riduzione del tributo.
2. La riduzione di cui al precedente comma è determinato con riferimento al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani avviati al riciclo dall'utenza sulla base della documentazione fornita dal produttore. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 10%.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a

presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente con oneri a suo carico. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

4. La riduzione di cui al precedente comma 2 è applicata a conguaglio della tassa dovuta per l'anno successivo in base a positivo riscontro dell'ufficio sulla effettiva esistenza dei necessari presupposti.
5. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi è applicata una riduzione del tributo pari al 50%. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la riduzione non viene riconosciuta.
6. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il

soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

7. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 7- Determinazione della base imponibile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,8 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Art. 8 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe della tassa sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Art. 8 bis - Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di legge in materia a norma dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 9 - Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe della tassa avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1 comma 685 Legge 147/2013.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il piano finanziario degli investimenti;
 - b. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - c. le risorse finanziarie necessarie.

Art. 10 - Utenze domestiche

1. La tariffa della tassa per le utenze domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, è commisurata alla superficie calpestabile dei locali.

Art. 11- Utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione della rispettiva tariffa, come riportato nell'allegato "A", in quanto parte integrante del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione e l'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, come risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, la tassa dovuta per quest'ultima superficie dovrà essere ridotta dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 12 - Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di occupazione/detenzione o possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno di cessazione dell'occupazione/detenzione o possesso dei locali.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. In tal caso tale data sarà presa come

riferimento per definire la decorrenza ordinaria in base alla disciplina del presente regolamento.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui sopra, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13 - Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20%.

Art. 14 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) locali e aree scoperte, adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 210 giorni, purché risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi (SUAP) per l'esercizio dell'attività: riduzione tariffaria del 30%.
2. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o all'autorizzazione in suo possesso.

Art. 15 - Tassa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tassa giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 210 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tassa maggiorata del 50%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 210 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della tassa.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi - ai sensi dell'art.1 comma 664 L.147/13 - contestualmente al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) di cui alla Legge 160/2019.
7. Non è dovuta la tassa giornaliera nel periodo in cui, a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, è stata disposta, con provvedimento comunale o nazionale, l'esenzione con riferimento al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) di cui alla Legge 160/2019 per le attività economiche.
8. Alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per il canone unico patrimoniale, quello addetto alla vigilanza e il SUAP sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 16 - TEFA - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa rifiuti ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana.

Art. 17 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine di 90 giorni solari rispetto alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, rispetto alla data di variazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree, oppure rispetto alla data di cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette al pagamento del tributo. Le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi del decreto legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.
2. La dichiarazione deve essere presentata utilizzando il modello predisposto dal comune e disponibile sul sito istituzionale dello stesso nella sezione TARI trasparenza rifiuti ovvero presso l'ufficio tributi comunale.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro i termini sopra indicati.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
5. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.
6. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
7. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
8. Oltre a quanto previsto dalle norme generali inerenti alla dichiarazione Tari, la stessa deve contenere anche i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) recapito di posta elettronica del contribuente;
- c) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al

- criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;
 - f) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
 - g) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT (ATECO) dell'attività prevalente, recapito di posta elettronica ordinaria e recapito di posta elettronica certificata;
 - b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
 - c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
 - f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
9. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione TARI di cessazione entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
10. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo posta elettronica ordinaria, allegando fotocopia del documento d'identità, oppure a mezzo PEC con sottoscrizione digitale del documento debitamente formato ai sensi del D.lgs 82/2005 oppure allegando copia del documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale.
11. In ogni caso, ai soli fini delle attività di accertamento del tributo, si considerano tempestive le dichiarazioni presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo rispetto

alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, rispetto alla data di variazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree, oppure rispetto alla data di cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette al pagamento del tributo.

Art. 18 - Versamenti e riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Le scadenze del pagamento sono definite annualmente dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale.
4. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata; laddove ciò non avvenga il pagamento potrà essere effettuato entro 20 giorni dal ricevimento degli avvisi di pagamento. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata o con le altre modalità stabilite dalla delibera che fissa le scadenze di pagamento. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Nel caso in cui l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.
7. Il comune garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione delle rate di cui al presente articolo nella misura di un numero di rate massimo pari al doppio di quelle stabilite per il pagamento ordinario ai seguenti soggetti:
 - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per

- disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b. ad ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, così come definite dall'Ente Territorialmente Competente;
 - c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
8. L'importo della singola rata rideterminata ai sensi del precedente comma non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
9. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione utilizzando i moduli disponibili nella sezione TARI trasparenza rifiuti presente sul sito istituzionale del comune ovvero presso l'ufficio tributi comunale.

Art. 18 bis - Richieste di rimborso e di rettifica degli importi addebitati

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere presentata utilizzando i modelli di rettifica degli importi addebitati disponibili nella apposita sezione Trasparenza rifiuti presente sul sito istituzionale del comune ovvero presso l'ufficio tributi comunale.
3. Nel caso in cui gli importi inviati al contribuente siano inesatti, lo stesso, procede alla richiesta di rettifica degli importi addebitati utilizzando i modelli disponibili sul sito ovvero presso l'ufficio tributi comunale.
4. Le richieste di rimborso o di rettifica degli importi addebitati possono essere presentate anche senza l'utilizzo dei predetti moduli, a condizione che esse riportino, comunque, le seguenti informazioni:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente: nome, cognome, codice fiscale, la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - c) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- d) il codice utente;
 - e) l'indirizzo e il codice utenza;
 - f) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
5. Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, pari a sessanta giorni lavorativi, deve intendersi come il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.
 6. Il tempo di rimborso degli importi non dovuti è pari a centoventi giorni lavorativi, deve intendersi come il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica/rimborso inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato (o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'Articolo 18 del presente regolamento, e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
 7. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
 8. Le eventuali compensazioni a debito o a credito sono disciplinate dal vigente Regolamento delle entrate e delle riscossioni.

Art. 19 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. L'ammontare delle riduzioni previste dal presente regolamento non deve superare il **38%** della tassa, ad esclusione di quelle previste:
 - e. al precedente articolo 2, comma 4;
 - f. ai precedenti articoli 6 - 13 e 14.

Art. 20 - Limiti di esenzione per versamenti, rimborsi e compensazione.

1. La tassa annuale complessivamente dovuta, comprensiva del tributo provinciale (TEFA) e riferita a tutti i locali detenuti nel territorio comunale da parte del soggetto passivo, non deve essere versata se inferiore a € 4,00. Tale limite non viene preso in considerazione:
 - . per la tassa giornaliera;

- . per le somme portate in riscossione attraverso l'attività di accertamento, il cui limite è stabilito dall'art. 15 del vigente Regolamento Generale delle Entrate.
- 2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2bis. Qualora in fase di accertamento vengano riscontrate somme versate e non dovute, l'Amministrazione, attraverso i propri uffici, ne dà comunicazione agli interessati.
- 3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
- 4. La compensazione, esclusivamente in riferimento a crediti e debiti della stessa annualità, deve essere comunicata dal contribuente almeno 15 giorni prima della scadenza delle somme a debito, utilizzando l'apposito modulo di comunicazione messo a disposizione dall'Ente o scaricabile dal sito internet comunale.
- 5. Sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi già iscritti a ruolo coattivo.
- 6. Gli importi di cui si richiede la compensazione non sono produttivi di interessi.
- 7. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso secondo le modalità precisate dall'art. 19 del vigente Regolamento Generale delle Entrate.
- 8. Non si procede al rimborso di somme fino ad euro 20,00 compresi interessi.

Art. 21 - Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale con proprio atto designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Art. 22 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente

art. 17 e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali e il SUAP sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche fino al 31/12/2020;
 - b. delle concessioni per il canone unico patrimoniale dall'01/01/2021;
 - c. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998.
4. Nel caso in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, si provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo della tassa o della maggiore tassa dovuta, oltre che degli interessi, delle sanzioni di cui al successivo articolo 23 del presente regolamento ed ai commi 694 e seguenti dell'art. 1 della L. 147/2013 ed eventuali successive modificazioni, nonché delle spese di notifica.

Art. 23 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa verrà applicata la sanzione stabilita dai D.Lgs. 471/1997 e 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/1997.
2. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura del tasso legale, come previsto all'art. 21 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Art. 24 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973, modificato dal D.P.R. 43/1998 e s.m.i. o con procedura stabilita dal R.D. n. 639 del 14/04/1910 (ingiunzione fiscale).

Art. 25 - Norme transitorie e finali

A) Agevolazioni TARI non domestiche a seguito emergenza sanitaria 2020

1. A seguito delle diverse disposizioni di legge, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Comune riconosce agevolazioni esclusivamente per le utenze non domestiche e per il periodo massimo intercorrente dalla data del 08 marzo 2020 alla data del 31 dicembre 2020, come meglio specificato nei successivi commi.
2. Per le utenze non domestiche, diventate temporaneamente inattive per norma di legge, che hanno dovuto sospendere la/e propria/e attività con "chiusura totale" (lockdown) dei locali lavorativi, è prevista un'agevolazione pari ad un abbattimento del 100% (centopercento) della tassa dovuta (addizionali incluse) per i giorni di sospensione dell'attività, da dichiarare mediante apposito modulo di "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" predisposto dall'ufficio tributi comunale (disponibile sul sito: <http://www.comune.castello-d-argile.bo.it>) che deve essere inoltrato al suddetto ufficio esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo pec: comune.castellodargile@pec.renogalliera.it.
3. Per tutte le utenze non domestiche, a causa delle diverse limitazioni allo svolgimento della propria attività imposte dalle leggi per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, è prevista un'agevolazione pari ad un abbattimento del 10% (dieci per cento) della tassa dovuta (addizionali incluse) per il periodo massimo intercorrente dalla data del 08 marzo 2020 alla data del 31 dicembre 2020, ad esclusione dei giorni di sospensione dell'attività dichiarati ai sensi del precedente comma 2., per i quali, invece, è previsto un abbattimento del 100% (centopercento) della tassa dovuta (addizionali incluse).

4. Le agevolazioni di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo sono iscritte a Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa sui rifiuti relativa all'esercizio finanziario 2020.
5. La Giunta comunale è autorizzata ad adottare eventuali ed ulteriori atti e/o iniziative che si rendessero necessari per il sostegno alle imprese colpite dall'emergenza COVID-19 entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

B) Agevolazioni TARI utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria 2021

1. Per l'annualità 2021 è introdotta una riduzione tariffaria per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte alla tassa, che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Covid 19, siano state costrette a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito di provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale o che abbiano subito una contrazione nella attività e nei consumi anche in fase di riapertura o in corso di esercizio.
2. La suddetta riduzione è così articolata:
- a) riduzione del 90% della Tari a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi (allegato A al presente regolamento):
- 101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - 102 Cinematografi e teatri
 - 107 Alberghi con ristorante, agriturismi con servizio di ristorazione
 - 108 Alberghi senza ristorante, agriturismi senza servizio di ristorazione, bed and breakfast gestiti da titolari non residenti nella struttura;
 - 122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 - 123 Mense, birrerie, amburgherie
 - 124 bar, caffè, pasticceria
- b) riduzione del 50% della Tari a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi (allegato A al presente regolamento):
- 113 negozi di abbigliamento, calzature, libreria ad eccezione ferramenta e cartolerie
- c) riduzione del 30% della Tari a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi (allegato A al presente regolamento):
- 117 attività artigianali tipo botteghe esclusivamente per parrucchiere, barbiere, estetista

d) riduzione del 10% della Tari a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi (allegato A al presente regolamento):

- 103 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 104 Locali a servizio di campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 106 Esposizione, autosaloni
- 111 Uffici, agenzie, studi professionali
- 113 Negozi di ferramenta e cartoleria
- 118 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 121 Attività artigiana di produzione di beni specifici esclusi fornai
- 127 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio esclusi ortofrutta

e) riduzione del 5% della Tari a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi (allegato A al presente regolamento):

- 120 Attività industriali con capannone di produzione

Le riduzioni di cui alle lettere sopraindicate trovano automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria.

**Allegato "A" - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON
DOMESTICHE**

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI - i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie e classi, determinate con riferimento a principi di omogenea produttività dei rifiuti:

- 1. abitazioni
- 101. musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 102. cinematografi e teatri
- 103. autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 104. locali a servizio di campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 - 104 a. aree scoperte ad uso operativo, pertinenziale ed accessorio di fabbricati produttivi, artigianali ed utilizzati da associazioni e/o come luoghi di culto, autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta e da attività di commercio all'ingrosso
 - 104 b. aree scoperte ad uso operativo, pertinenziale ed accessorio di fabbricati per attività quali: distributori di carburante, autolavaggi, campeggi ed impianti sportivi
 - 104 c. aree scoperte ad uso operativo, pertinenziale ed accessorio di fabbricati per attività quali: pubblici esercizi, alberghi, esercizi commerciali di qualunque fattispecie, compresi: ortofrutta, pescheria, piante e fiori ed ipermercati
- 105. stabilimenti balneari
- 106. esposizioni, autosaloni
- 107. alberghi con ristorante, agriturismi con servizio di ristorazione
- 108. alberghi senza ristorante, agriturismi senza servizio di ristorazione, bed and breakfast gestiti da titolari non residenti nella struttura
- 109. case di cura e riposo
- 110. ospedali
- 111. uffici e agenzie
- 112. banche, istituti di credito e studi professionali
- 113. negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 114. edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 115. negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 116. banchi di mercato beni durevoli
- 117. attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 118. attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 119. carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 120. attività industriali con capannoni di produzione
- 121. attività artigianali di produzione beni specifici

- 122. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 123. mense, birrerie, amburgherie
- 124. bar, caffè, pasticceria
- 125. supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 126. plurilicenze alimentari e/o miste
- 127. ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 128. ipermercati di generi misti
- 129. banchi di mercato genere alimentari
- 130. discoteche, night club